




Luglio 2012

## Newsletter per gli esportatori autorizzati 1/12

Ermächtigtger Ausführer  
Exportateur Agréé  
Esportatore Autorizzato



### *La dogana pone l'accento sulla responsabilizzazione personale*

*Grazie alle prove dell'origine, nel Paese di destinazione le merci possono beneficiare dell'esenzione o della riduzione del dazio. De facto, esse sono titoli che valgono quanto un assegno.*

*Lo statuto di esportatore autorizzato (EA) costituisce un privilegio. Esso consente al detentore di beneficiare di ulteriori diritti, dato che può rilasciare autonomamente le prove dell'origine. L'esportatore autorizzato non è tenuto a compilare alcun modulo, che in seguito deve essere controllato e vistato dalla dogana. Da un lato, ciò comporta grandi vantaggi di tipo logistico e, dall'altro, sottolinea la fiducia nei suoi confronti.*

*Quale controprestazione per questa fiducia, l'esportatore autorizzato deve garantire che le prove dell'origine siano rilasciate a giusta ragione. A tale proposito, egli necessita di conoscenze specialistiche approfondite e, mediante un sistema di controllo interno, ne deve assicurare la corretta applicazione.*

*Gli accordi di libero scambio (ALS) impongono all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) di "sorvegliare l'uso*

*dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato". Talvolta in passato si è constatato che non tutti gli esportatori autorizzati hanno rispettato a sufficienza i principi relativi alle conoscenze specialistiche e/o alla loro applicazione. Nel contempo, l'AFD ha rilevato che, non sempre, il controllo di singole prove dell'origine di esportatori autorizzati, è stato adeguato al fine di adempiere i disposti degli ALS. Tutto ciò, considerando inoltre che, a seguito dell'aumento degli ALS, le problematiche nell'ambito dell'origine sono diventate sempre più complesse.*

*Al fine di migliorare la situazione, l'AFD ha pertanto deciso un pacchetto di misure nel quale l'accento non è posto sull'aumento dei controlli, ma piuttosto sull'aiuto al rafforzamento delle conoscenze e della responsabilizzazione degli EA.*

*Una delle misure, seppur minima, è la pubblicazione della presente newsletter. Essa sarà edita periodicamente, e affronterà argomenti d'attualità, sensibilizzerà gli esportatori autorizzati, tratterà problematiche concrete e proporrà eventuali soluzioni relative nell'ambito dell'origine.*

## Nuova ordinanza sul rilascio di prove dell'origine (ORPO)

La nuova ordinanza è entrata in vigore il 1° luglio 2012<sup>1</sup>. Oltre alle disposizioni applicabili a tutti gli esportatori, essa contiene una sezione specifica sulla procedura semplificata per gli esportatori autorizzati, che sottolinea l'importanza di tale statuto. Nella vecchia ordinanza vi era solo una piccola nota relativa alla procedura semplificata.

Nell'interesse dell'economia, l'AFD intende integrare in tutti i futuri ALS la procedura semplificata per esportatori autorizzati. L'ordinanza mira a creare la necessaria fiducia in questo sistema tra i futuri Stati partner che ancora non conoscono tale procedura.

La ORPO disciplina le condizioni della concessione dell'autorizzazione, i diritti, gli obblighi nonché la revoca dell'autorizzazione. Essenzialmente essa si basa sui principi adottati finora dalla

dogana. Ciò nonostante, l'ordinanza contiene alcune novità, che finora non esistevano in questa forma. Esempi:

- l'esportatore autorizzato deve designare le persone responsabili dal profilo tecnico e organizzativo;
- le persone responsabili devono disporre delle necessarie conoscenze specialistiche e perfezionarsi;
- l'autorizzazione può essere vincolata a determinate condizioni;
- l'esportatore autorizzato sostiene l'AFD nell'elaborazione dell'analisi dei rischi;
- l'AFD può sostenere l'esportatore autorizzato dal punto di vista specialistico.

Le disposizioni transitorie prevedono che le autorizzazioni concesse secondo il vecchio diritto rimangono valide. Se una Direzione di circondario constata che un esportatore autorizzato non soddisfa (più) le condizioni del nuovo diritto, concede a quest'ultimo un termine adeguato per adempiere alle nuove disposizioni.

---

<sup>1</sup> Comunicato stampa del 23 maggio 2012

## Come cambia la prassi con la nuova ORPO?

Con la nuova ordinanza non cambiano né le norme degli ALS né le modalità dell'allestimento delle dichiarazioni d'origine su fattura.

Rimane invariato anche il fatto che i vantaggi degli ALS nell'ambito delle esportazioni non sono gratuiti. Tutte le imprese devono acquisire le conoscenze necessarie, disporre di una gestione adeguata e mettere a disposizione le risorse necessarie.

L'AFD è convinta che la sensibilizzazione e la formazione sono le misure più efficaci per migliorare le conoscenze e l'applicazione all'interno delle imprese. Inoltre, le conoscenze specialistiche nell'ambito dell'origine sono indispensabili per poter beneficiare appieno delle possi-

bilità offerte dagli ALS. Per tale motivo, da maggio 2012, l'AFD offre una [formazione elettronica via Internet](#)<sup>2</sup> volta a trasmettere le conoscenze di base agli esportatori (autorizzati). Su tale base, la dogana offrirà, in collaborazione con le singole camere di commercio, corsi di formazione per esportatori autorizzati.

Per le nuove richieste di autorizzazione o in caso di controlli, le Direzioni di circondario non esamineranno più solo le singole prove dell'origine, bensì valuteranno maggiormente il sistema di controllo e gestione dell'origine adottato dall'esportatore. In tal

---

<sup>2</sup> [servizi >formazione elettronica](#)

modo l'AFD vuole assicurarsi che non vengano rilasciate prove dell'origine a torto. Occorre capire se l'esportatore applica un sistema che garantisce il rilascio corretto delle prove dell'origine o se esso presenta lacune, e se, per esempio, egli può reagire adeguatamente a eventuali

cambiamenti nella catena di fornitura. Tali controlli comporteranno soprattutto miglioramenti nell'interesse dell'esportatore.

In futuro, le Direzioni di circondario richiederanno informazioni mediante un questionario che permetterà loro, da un lato di effettuare un'analisi dei rischi e dall'altro di mostrare eventuali fonti d'errore. Esempi:

Attività	Rischio	Possibili settori sensibili
Solo importazioni ed esportazioni da e verso l'UE.	Rischio esiguo grazie alle possibilità di cumulo.	Gestione delle prove dell'origine precedenti.
Solo importazioni dall'UE; esportazioni in tutto il mondo.	Rischio elevato per la mancanza di possibilità di cumulo UE-CH-Paesi d'oltremare e per la complessità delle diverse regole dell'origine.	Gestione delle diverse regole dell'origine.

Per colmare le eventuali lacune di vario genere, le Direzioni di circondario concedono termini adeguati. Le lacune possono rivelarsi estremamente diverse fra di loro. Ad esempio, in caso di cambiamento di personale può accadere che non vengano interamente trasmesse le conoscenze

acquisite. In questo caso, la Direzione di circondario chiede all'esportatore autorizzato di rimediare al problema. Quest'ultimo è libero di scegliere la propria strategia, ossia se adottare misure di formazione o assumere personale più formato.

## Caso attuale

In futuro, nella presente rubrica, verranno illustrati casi pratici che dovrebbero sensibilizzare gli esportatori su determinate particolarità.

---

## Contatti

Per domande di carattere tecnico, gli esportatori autorizzati sono pregati di rivolgersi alle Direzioni di circondario seguenti:

### Basilea

Elisabethenstrasse 31  
4010 Basel  
telefono 061 287 12 87  
fax 061 287 13 13  
[zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch)

BE, JU, SO, BL, BS, LU, OW, NW, AG senza distretti di Baden e Zurzach

### Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62  
8200 Schaffhausen  
telefono 052 633 11 11  
fax 052 633 11 99  
[zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch)

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AR, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

### Ginevra

Av. Louis-Casaï 84  
1216 Cointrin  
telefono 022 747 72 72  
fax 022 747 72 73  
[centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch)

GE, VD, NE, FR, VS

### Lugano

Via Pioda 10  
6900 Lugano  
telefono 091 910 48 11  
fax 091 923 14 15  
[centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch](mailto:centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch)

TI, GR distretto della Moesa

---

## Editore

Direzione generale delle dogane, sezione Origine e tessuti

[www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch) > Link diretto: [Origine preferenziale - Accordi di libero scambio](#)